

# GIUNTA PROVINCIALE DI TORINO

-----

Verbale n. 48

Adunanza 30 novembre 2010

OGGETTO: URBANISTICA - COMUNE DI CASTAGNOLE PIEMONTE - VARIANTE PARZIALE N. IX AL P.R.G.C. - PRONUNCIAMENTO DI COMPATIBILITA'.

Protocollo: 1263 – 43154/2010

Sotto la presidenza del Vicepresidente GIANFRANCO PORQUEDDU si è riunita la Giunta Provinciale, regolarmente convocata, nella omonima Sala, con l'intervento degli Assessori: UMBERTO D'OTTAVIO, CARLO CHIAMA, ALBERTO AVETTA, MARCO BALAGNA, PIERGIORGIO BERTONE, UGO PERONE, MARIAGIUSEPPINA PUGLISI, IDA VANA, ANTONIO MARCO D'ACRI e con la partecipazione del Vicesegretario Generale NICOLA TUTINO.

Sono assenti il Presidente ANTONIO SAITTA e l'Assessore ROBERTO RONCO.

Il Vicepresidente, riconosciuta legale l'adunanza, dichiara aperta la seduta.

A relazione del Vicepresidente.

Premesso che per il Comune di Castagnole Piemonte:

la strumentazione urbanistica risulta la seguente:

- è dotato di P.R.G.C., approvato con Deliberazione G. R. n. 86-33876 del 18/04/1994;
- ha approvato sei Varianti Parziali al suddetto P.R.G.C., ai sensi del settimo comma dell'art. 17 della L.R. n. 56/77;
- ha adottato, con deliberazione C.C. n. 19 del 29 settembre 2010, il Progetto Preliminare della Variante Parziale n. IX al P.R.G.C., ai sensi del settimo comma dell'articolo 17, L.R. 56/77 così come modificato dalla L.R. 29 luglio 1997 n. 41, che ha trasmesso alla Provincia, in data 26/10/2010 (pervenuto il 03/11/2010) per il pronunciamento di compatibilità previsto dal citato settimo comma;  
(Prat. n. 135/2010);

i dati socio-economici e territoriali che caratterizzano il Comune sono:

- popolazione: 1475 abitanti nel 1971, 1.512 abitanti nel 1981, 1.634 abitanti nel 1991 e 1.875 abitanti nel 2001, dati che evidenziano un trend demografico positivo nell'ultimo decennio;

- superficie territoriale di 1.724 ettari in pianura; per quanto attiene la Capacità d'Uso dei Suoli 345 ettari appartengono alla *Classe I<sup>a</sup>* (pari a circa il 20% della superficie comunale) e 483 ettari alla *Classe II<sup>a</sup>* (pari a circa il 28% della superficie comunale);
- risulta compreso nel *Circondario di Pinerolo*, sub-ambito "*Area di Vigone*", rispetto al quale sono applicabili gli Indirizzi di coordinamento sovracomunale, previsti all'articolo 15.3.1 delle Norme di Attuazione del Piano Territoriale di Coordinamento Provinciale (P.T.C.), di cui l'Amministrazione Provinciale propugna l'attuazione, attraverso una concorde strategia a livello sovracomunale di sub-ambito;
- sistema produttivo: appartiene all'ambito produttivo marginale denominato "*Bacino di Piobesi*";
- insediamenti residenziali: non è compreso nei sistemi di diffusione urbana individuati dal P.T.C. all'articolo 9.2.2. delle N.d.A.;
- è individuato dal P.T.C. come "*Centro Storico di interesse provinciale*";
- fa parte del *Patto Territoriale Torino Sud* (insieme ad altri 25 Comuni, a numerosi enti, consorzi ed associazioni) il cui Soggetto Responsabile è la Provincia di Torino;
- infrastrutture viarie e di trasporto: è attraversato dalla Strada Provinciale n. 141, n. 145 e n. 146;
- assetto idrogeologico del territorio:
  - è attraversato dal Torrente Ottana il cui corso è di competenza del Magistrato del Po ed è compreso nell'elenco dell'articolo 20 delle Norme di Attuazione del Piano Territoriale Regionale (P.T.R.). Per effetto di tale norma, lungo detti corsi d'acqua, compete alla Regione Piemonte il rilascio delle autorizzazioni di cui al D. Lgs. n. 42/2004, in conformità al disposto dell'articolo 10 della L.R. n. 20/89;
  - è, inoltre, interessato dalle acque pubbliche del Rio Olona e del Rio Essa;

(per ulteriori dati informativi si vedano le "*schede comunali*" allegate agli elaborati del P.T.C.);

preso atto dei motivi che hanno indotto l'Amministrazione Comunale ad adottare il Progetto Preliminare della Variante Parziale n. IX al P.R.G.C. vigente, così come emergono dalla deliberazione C.C. n. 19 del 29 settembre 2010, di adozione;

rilevato che, nello specifico, il Progetto Preliminare della Variante Parziale n. IX al P.R.G.C. in oggetto, adottato con la deliberazione testè citata, propone l'integrazione delle Norme di Attuazione con l'articolo n. 51*bis*, al fine di individuare la destinazione urbanistica di una porzione di area agricola, utilizzata per il deposito temporaneo di materiale derivante dallo sfalcio, a deposito per rifiuti solidi urbani e speciali non pericolosi "*DR*" e consentirne la corretta gestione tramite un Ente convenzionato con il Comune.

La documentazione di Variante aggiorna il testo normativo e le Tavole di Piano; verifica altresì il rispetto dei parametri di cui al settimo comma dell'art. 17 L.R. 56/77 e riporta le cause di esclusione dal processo di Valutazione Ambientale Strategica (V.A.S.), come richiesto dalla normativa in materia; nulla viene dichiarato in merito alla compatibilità con il Piano di Classificazione Acustica;

dichiarato che non emergono incompatibilità con i progetti di competenza della Provincia, né con quelli di altri Enti o soggetti pubblici agli atti dell'Ente;

esaminato il Piano Territoriale di Coordinamento della Provincia, approvato con deliberazione del Consiglio Regionale n. 291-26243 del 01/08/2003 ai sensi dell'articolo 7 della L.R. n. 56/77, pubblicata sul B.U.R. del 21/08/2003;

vista la deliberazione del Consiglio Provinciale n. 26817/2010 del 20 luglio 2010 di adozione del Progetto Definitivo della Variante al Piano Territoriale vigente, denominata "PTC2" ed in

particolare le misure di salvaguardia stabilite con gli articoli 8, 39 e 40 delle Norme di Attuazione;

tenuto conto che ricade solamente sull'Amministrazione Comunale la responsabilità per il rispetto dei requisiti di variante parziale, così come precisati dal settimo comma dell'art. 17 della L.R. n. 56/77, così come modificato dalla L.R. 29 luglio 1997 n. 41;

constatato che nella deliberazione comunale compare la dichiarazione di compatibilità con i piani sovracomunali, prevista al settimo comma dell'art. 17 della L.R. n. 56/77, così come modificato dalla L.R. 29 luglio 1997 n. 41, la cui competenza spetta esclusivamente al Comune;

considerato che il termine per il pronunciamento di compatibilità scade in data 18/12/2010;

consultato il Servizio Gestione rifiuti e bonifiche, in data 17/11/2010

visto il parere del Servizio Urbanistica, datato 22/11/2010;

vista la deliberazione del Consiglio Provinciale prot. n. 294297 del 26/10/2004, con la quale sono state stabilite le modalità per l'espressione dei pareri della Provincia su atti concernenti i Piani regolatori comunali e le loro varianti e più specificatamente quanto stabilito, nell'ultimo periodo del punto 1. *“La deliberazione può essere corredata da segnalazioni di eventuali incompletezze materiali nell'elenco degli elaborati trasmessi e costituenti il P.R.G., ai sensi delle leggi vigenti e dallo stato dell'iter di eventuali progetti sovracomunali approvati o in corso di approvazione, riguardanti l'ambito del territorio comunale”*;

acquisito il parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica del Responsabile del Servizio interessato ai sensi dell'art. 49 comma 1 del Testo Unico delle leggi sull'Ordinamento degli Enti Locali, approvato con D. Lgs. 18/08/2000 n. 267;

visto l'art. 134, comma 4 del citato Testo Unico e ritenuta l'urgenza;

**con voti unanimi, espressi in forma palese, la Giunta Provinciale  
DELIBERA**

1. di esprimere, ai sensi del settimo comma dell'articolo 17, L.R. n. 56/77 così come modificato con L.R. n. 41 del 29 luglio 1997, in merito al Progetto Preliminare della Variante Parziale n. IX al P.R.G.C. del Comune di Castagnole Piemonte, adottato con deliberazione C.C. n. 19 del 29 settembre 2010, giudizio di compatibilità con il Piano Territoriale di Coordinamento della Provincia, approvato con deliberazione del Consiglio Regionale n. 291-26243 del 1 agosto 2003 ai sensi dell'art. 7 della L.R. n. 56/77 e con i progetti sovracomunali; precisando che la suddetta Variante non si pone in contrasto con le misure di salvaguardia stabilite con la deliberazione del Consiglio Provinciale n. 26817/2010 del 20 luglio 2010 di adozione del Progetto Definitivo della Variante al Piano Territoriale vigente, denominata “PTC2”, con riferimento agli articoli 8, 39 e 40 delle Norme di Attuazione;
2. di dare atto che, rispetto al suddetto Progetto Preliminare di Variante Parziale n. IX al P.R.G.C. viene segnalata la seguente incompletezza materiale:  
<< è opportuno, in sede di approvazione del Progetto Definitivo della Variante, dichiarare la compatibilità al Piano di Classificazione Acustica ai sensi dei commi 4 e 5 dell'articolo 5 della Legge Regionale n. 52/2000 *“Disposizioni per la tutela dell'ambiente in materia di inquinamento acustico”*. Si rammenta che

ogni modifica agli strumenti urbanistici comporta il contestuale controllo di compatibilità con il Piano citato>>>;

3. di trasmettere al Comune di Castagnole Piemonte la presente deliberazione per i successivi provvedimenti di competenza;
4. di dichiarare il presente provvedimento immediatamente eseguibile con successiva votazione separata, espressa e favorevole di tutti gli intervenuti.

Letto, confermato e sottoscritto.  
In originale firmato.

Il Vicesegretario Generale  
f.to N. Tutino

Il Vicepresidente  
f.to G. Porqueddu